

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R.G. N. 8087/2024 - SEZIONE 3BIS - PROSSIMA UDIENZA 5.11.2024

Motivi aggiunti nell'interesse di

DELLAQUERCIA CELESTE, con gli avv.ti Francesco Frati e Maria Beatrice Pieraccini

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

e nei confronti di

DEL GRECO CAMILLA CHIARA, non costituita in giudizio, nata a Bagno a Ripoli (FI), il 19.07.1986, residente in Campi Bisenzio (FI), via del Castagno, 94 cod. fisc. DLGCLL86L59A564D

nonchè

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso oggetto di giudizio, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

per l'annullamento, previa sospensione,

- della graduatoria di merito per la Regione Toscana del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso B022 – Laboratorio di Tecnologie e Tecniche della Comunicazione Multimediale - approvata con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria - Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 1465 del 2.08.2024 (**DOCC. N. 17 E 18** in numerazione progressiva rispetto agli atti già versati in giudizio);
- dei verbali n. 1, allegati 3 e 4, n. 10, allegato 1, n. 11, n. 12, allegati 1 e 3, in parte versati in atti dal Ministero in data 6.09.2024, in parte acquisiti in sede di accesso agli atti nelle date del 19.08.2024 e del 23.09.2024 (**DOCC. N. 19- 27**);
- della nota prot. n. 14254 in data 5.09.2024, a firma della Dirigente dell'USR Liguria con la quale si forniscono '*chiarimenti*' sulla vicenda di cui è causa, versata in atti il 6.09.2024 (**DOC. N. 28**);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,

ribadendo le domande:

di annullamento

di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale

di condanna in forma specifica dell'Ente resistente

- alla ri-costituzione di una Commissione di concorso composta *secundum legem*;
- alla convocazione della suddetta Commissione di concorso per la ripetizione della prova orale (sia della prova pratica, sia della lezione simulata) del concorso per cui è causa con i tempi e le modalità di legge;

e di condanna dell'Amministrazione resistente

al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi arrecati alla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità della procedura concorsuale.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con condanna alle spese e agli onorari di giudizio

FATTO

In data 6.09.2024 l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria ha prodotto in giudizio - in (parziale) ottemperanza all'ordinanza istruttoria di codesto Ecc.mo - i verbali del concorso di cui è causa nn. 1, 10, 11, 12, 43, fornendo chiarimenti con la nota prot. n. 14254 in data 5.09.2024.

Si è già detto che tali atti erano stati richiesti dalla ricorrente, insieme con altri, con domande di accesso del 16 e 31.05.2024, ricevendo un parziale riscontro il 19.08.2024, ovvero dopo la proposizione del presente giudizio. In quest'ultimo è stata infatti avanzata la domanda *ex art. 116 c.p.a.*

Anche la produzione in giudizio che ha fatto seguito all'ordinanza succitata, è risultata, come accennato, incompleta, mancando tutti gli allegati ai verbali prodotti.

La scrivente difesa domandava, così, all'Ufficio scolastico ligure, in data 16.09.2024 (**DOC. N. 29**), l'ostensione dei seguenti documenti:

- gli allegati di tutti i verbali prodotti e, in particolare, gli allegati al verbale n. 1, con particolare riferimento all'allegato 5; gli allegati al verbale 10; gli allegati al verbale n. 12; gli allegati al verbale n. 43;
- gli elaborati della prova pratica dell'odierna ricorrente;

- gli elaborati della prova pratica dei candidati che hanno partecipato per la Toscana con rispettiva votazione riportata;
- la copia del foglio firme della prova pratica, con gli orari di inizio e fine (consegna) della medesima prova, e della prova orale, sostenute rispettivamente il 6 e 7 maggio 2024;
- la copia del calendario dei nominativi dei candidati ammessi alla prova pratica con i rispettivi giorni e orari di convocazione.

La documentazione è stata inviata in data 23.09.2024, pur restando ancora da acquisire gli atti per cui è in corso la procedura di notifica ai controinteressati.

Nondimeno, dalla lettura di quanto ricevuto, si evincono ulteriori gravissime violazioni e ragioni di sostegno alle censure già sollevate.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e ingiusti per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2575 del 6.12.2023 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 9 del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 in data 26.10.2023 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 - Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento in essi contenuti - Violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di parità di trattamento a esso sotteso - Violazione del principio della par condicio concorsuale - Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà - Eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e in diritto - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta - SVIAMENTO DI POTERE

Come meglio espresso nel ricorso introduttivo del presente giudizio, cui integralmente si rinvia, la presente censura attiene alla previsione contenuta nella disciplina di concorso secondo la quale, nella prova orale, le tracce da sviluppare per svolgere la lezione simulata sono estratte dai singoli candidati **"24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica,**

all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso" (sic l'art. 9, comma 2, del D.M. n. 205 del 26.10.2023 e, in maniera analoga, l'art. 7 comma 5, del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2575 del 6.12.2023).

Si è detto che con due mail del 5.04.2024, la Sig.ra Dellaquercia è stata, per un verso, convocata per svolgere la prova pratica il giorno 6.05.2024 alle ore **8,30** e, per altro verso, invitata a estrarre la traccia per la prova orale, lo stesso giorno alle ore **14,30**, posto che l'orale era stato fissato per il 7.05.2024 alle 14.30.

Ebbene **tale circostanza risulta confermata dai verbali impugnati**: negli allegati nn. 3 e 4 del verbale n. 1 (docc. nn. 19, 20 e 21) la prova orale calendarizzata per il giorno 7.05.2024 aveva inizio alle 14.30 con orario di estrazione della traccia alla medesima ora del giorno prima; la convocazione per la prova pratica fissata per il 6.05.2024 era alle ore 8.30.

E la prova pratica, come emerge dal verbale n. 10 (doc. n. 22) aveva una durata massima di 8 ore, interamente usufruite dalla ricorrente la quale è uscita alle ore 16:52 (all. 1 al verbale 10, doc. n. 23).

E' dunque comprovato che le operazioni volte all'estrazione della traccia per la prova orale sono state calendarizzate durante lo svolgimento della prova pratica, con un'evidente compressione del tempo a disposizione del candidato.

La P.A. ha, dunque, organizzato gli adempimenti relativi al concorso in maniera illogica, contraddittoria e lesiva della posizione della Sig.ra Dellaquercia, con un'evidente e chiara **disparità di trattamento** rispetto agli altri candidati che non si trovavano nelle condizioni di dover estrarre la traccia in quanto avevano già svolto la prova orale.

In più, dal verbale n. 11 (doc. n. 24) si trae conferma che i candidati per la classe di concorso B-022 che hanno svolto la prova pratica il giorno 6.05.2024 a Chiavari per la maggior parte avevano già effettuato l'orale e ne conoscevano la relativa votazione, tranne otto, tra cui la ricorrente.

Oltre dunque alla arbitraria riduzione del tempo a disposizione per svolgere la prova pratica scaturito dalla necessità di estrarre la traccia, gli otto candidati si sono

trovati in una situazione impari e deteriore per aver affrontato detta prova senza aver ancora sostenuto l'orale e dunque con un carico di impegno ed emotività certamente maggiori.

In altre parole, la errata organizzazione e calendarizzazione delle prove ha fatto sì che - al fine di rispettare il termine delle 24 ore previsto dalla legge - l'USR ha imposto ad alcuni candidati, a differenza di altri, di espletare le operazioni di estrazione della traccia mentre erano impegnati nella prova pratica, residuando ai medesimi solo la scelta di optare per l'invio a mezzo mail.

Con l'ulteriore conseguenza di comprimere la libertà dei candidati, garantita negli atti concorsuali (avviso dell'Ufficio scolastico ligure prot. n. 4765 del 5.04.2024 in coerenza con l'art. 7, comma 5, del bando di concorso), di scegliere prima se presenziare o meno all'estrazione della traccia.

Si insiste dunque per l'accoglimento della doglianza in esame.

*

Per quanto detto, la violazione del termine delle 24 ore – peraltro **sin da subito denunciata dalla ricorrente** - è risultato, dai verbali sopra visti, *per tabulas*.

Senonché la ricorrente ha poi appreso il contenuto del verbale n. 11, cui rinvia il verbale n. 10, ove è riferita una **rappresentazione dei fatti gravemente inveritiera**.

Nel verbale n. 10 si dà infatti correttamente atto che alle 14.30 la candidata Magini – l'unica ad averne fatto richiesta - si è recata in un'altra stanza per estrarre la traccia.

Si riporta poi - con un *modus operandi* a dir poco insolito – che “*lo svolgimento dettagliato di tale operazione viene riportato nel verbale n. 11*”.

Quest'ultimo – che val la pena di essere esaminato paragrafo dopo paragrafo – così esordisce:

Il giorno 06/05/2024 la commissione, accortasi del disguido riguardante l'estrazione della traccia in quanto l'orario, previsto alle h. 14.30, coincide con quello della prova pratica, che si svolge dalle h. 8.45 e può protrarsi fino alle h.16.45, decide quanto segue.

Si rileva, in primo luogo, che **non è annotato l'orario** in cui la Commissione si sarebbe accorta del suo errore, né quando è stato redatto il verbale in discussione.

Alle h. 11.00 i candidati convocati per l'estrazione della traccia per la data odierna vengono informati dalla segretaria, Dott.ssa Chiara De Ferrari, della possibilità di estrarre la traccia al termine dell'esecuzione della prova pratica; in alternativa, se lo desiderano, possono presenziare all'estrazione all'orario prestabilito, oppure possono usufruire dell'inoltro via mail.

Non si comprende, innanzi tutto, **perché ciò che è (sarebbe) accaduto alle ore 11 non sia stato verbalizzato nel precedente verbale n. 10**, ove vi è – come è normale che sia – un rendiconto diacronico e puntuale di tutti i fatti avvenuti, alle ore 8.25, alle 8.30, alle 8.45, alle 14.30, alle 14.35, alle 16.45, alle 17.10, alle 18.50 e alle 18.55.

In verità la spiegazione è elementare: **quanto riferito nel verbale, in realtà, non è mai accaduto**: ai candidati non è mai stata offerta la possibilità di estrarre la traccia al termine dell'esecuzione della prova pratica; ad essi è stato solo offerto di estrarla durante la prova, alle 14.30, o di riceverla a mezzo mail.

Fatto sta che nessuno degli 8 candidati ha usufruito dell'opzione di compiere l'estrazione al termine della prova pratica, fatto assai singolare considerando quanto sarebbe stato, per loro, più semplice e conveniente, tenuto conto di quanto prospettato dalla Commissione, stando alla lettera del verbale, al fine di poter usufruire integralmente delle 24 ore di legge.

Tale possibilità non è stata optata per la semplice ragione che mai è stata offerta.

Il verbale così continua:

Viene precisato che, per tutti i candidati convocati per la prova orale il giorno 7/5/2024, l'orario delle h.14.30, precedentemente programmato per sostenere la prova orale, potrà variare in funzione dell'orario di consegna della prova pratica, soggetto a variazioni individuali diversificate.

I candidati vengono altresì informati del fatto che, anche nel caso dell'invio della traccia via mail, l'orario per sostenere la prova orale è da considerarsi successivo a quello di consegna della prova pratica, al fine di consentire ai candidati di usufruire del tempo di 24 ore per l'elaborazione della lezione simulata, come previsto dall'art. 7 c. 5 del bando di concorso.

I sopraelencati candidati sono altresì informati che la commissione sarà disponibile il giorno 07/05/2024 a partire dalle ore 14.30, ma i candidati sono liberi di presentarsi dopo 24 ore dal termine della prova pratica, soggetta a variazioni individuali.

Anche tali circostanze non sono mai avvenute: i candidati non sono mai stati avvisati di potersi presentare in ritardo rispetto all'orario programmato. Tant'è vero che nessuno ha esercitato la "libertà" gentilmente concessa dalla Commissione e tutti si sono presentati, come tra poco si vedrà, all'orario indicato nelle mail di convocazione.

Peraltro quest'ultima opzione si pone manifestamente in contrasto con quanto prescritto dall'art. 7, comma 5, ult. cpv. del decreto dipartimentale n. 2575/2023, nonché dall'allegato 5 al verbale 1 (**DOC. 30**), i quali prevedono che *"qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica"*: non è contemplato, dunque, alcuno 'slittamento' dell'estrazione.

Anche la tabella con la quale si dà atto dell'invio a mezzo mail suscita perplessità:

Cuciniello Antonio	Assente	Traccia 72	Inviata via mail
<hr/>			
Del Greco Camilla Chiara	Assente	Traccia 188	Inviata via mail
Dellaquercia Celeste	Assente	Traccia 42	Inviata via mail
Dellaquercia Edoardo	Assente	Traccia 124	Inviata via mail
Emam Nadia	Assente	Traccia 34	Inviata via mail
Magini Giada	Presente	Traccia 78	Consegnata in presenza
Mangani Alessia	Assente	Traccia 203	Inviata via mail
Moschetti Gaia	Presente	Traccia 209	Inviata via mail

Non è propriamente vero che i candidati fossero 'assenti', stante che, come più volte detto, essi erano presenti ma nella stanza accanto, impegnati a svolgere la prova pratica.

Infine si rileva che **il verbale n. 11 è stato firmato solo dalla Presidente Maria Antonia Nastasi e dalla Segretaria Chiara De Ferrari e non da tutti i componenti della Commissione, come il verbale n. 10.**

Tale circostanza, insieme a tutte le altre sopra menzionate, confermano la non attendibilità e veridicità di quanto verbalizzato.

Senza considerare che la condotta della Commissione si pone frontalmente in contrasto con l'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui *“Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”*.

E' in ogni caso assurdo, oltretutto illegittimo, che la convocazione ufficiale scritta, effettuata a mezzo mail, possa essere stata superata da un avviso orale durante la prova di concorso.

In definitiva, la redazione di due diversi verbali – uno sottoscritto da tutti i commissari (più il segretario), l'altro dal solo presidente (più il segretario) – per attestare operazioni compiute dalla Commissione in uno stesso arco temporale non trova giustificazione, né logica alcuna: anche senza spingersi alle peggiori interpretazioni e spiegazioni, il *modus procedendi* seguito non può non destare serie perplessità e, comunque, costituire una chiara violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 1 della legge 241/1990.

Tali fatti sono stati portati a conoscenza dell'Autorità giudiziaria penale con denuncia-querela in data 14.09.2024 (**DOC. N. 31**).

Fatto sta che la ricorrente ha appreso della traccia estratta dalla Commissione al suo rientro in albergo e comunque dopo le 17.00, avendo terminato la prova pratica alle 16.52.

La prova orale era programmata per le ore 14.30 del giorno successivo, orario in cui la medesima si è puntualmente presentata.

E qui **nel verbale n. 12 si rileva l'ennesima inveritiera verbalizzazione della Commissione giudicatrice**: ivi si legge infatti che la sig.ra Dellaquercia si sarebbe presentata alle ore 16.

Ciò è palesemente sconfessato dall'attestazione di presenza sottoscritta proprio dalla **Segretaria De Ferrari** che dichiara che la ricorrente si trovasse nella sede della scuola ove si svolgevano gli orali **alle 14.30**, come già detto nel ricorso introduttivo (**DOC. N. 32**).

La stessa, con condotta gravemente contraddittoria, ha poi sottoscritto il verbale n. 12 ove certifica che la Dellaquercia era presente **alle 16.00** e alle 14.30 erano presenti *“solo i candidati Cuciniello Antonio e Del Greco Camilla”*..

Che invece era presente alle 14.30 è ulteriormente attestato dalla dichiarazione della candidata Del Greco Camilla Chiara (**DOC. N. 33**).

Si nota che **il verbale n. 12 è di nuovo sottoscritto dalle sole Nastasi e De Ferrari**, e non da tutti i membri della Commissione che hanno invece sottoscritto, gli allegati 1 e 3 al medesimo verbale n. 12 (docc. 25, 26 e 27).

La singolarità di tale circostanza non fa altro che confermare la non veridicità delle affermazioni rese, oltretutto la palese illegittimità del documento.

Si insiste per l'accoglimento di tutte le ulteriori censure mosse nel ricorso introduttivo, con particolare riferimento a quella afferente alla composizione della Commissione di concorso.

PQM

si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché l'accoglimento di tutte le domande proposte in giudizio. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio. Con riserva di motivi aggiunti per quanto ancora non conosciuto.

Si producono i documenti citati in narrativa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis* ult. cpv, del d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile, ma si ritiene che **non sia soggetta al pagamento di un contributo unificato** stante che, anche in base ai principi statuiti dalla sentenza della Corte di Giustizia U.E., sez. V, resa in data 6 ottobre 2015, nella causa C-61/14, nonché a quelli generali, essa non ha comportato alcun ampliamento dell'oggetto della

controversia già pendente e non ha introdotto alcuna modifica del *thema decidendum* o del *petitum*

Viareggio-Roma, 15 ottobre 2024

Avv. Francesco Frati

Avv. Maria Beatrice Pieraccini

*

DOMANDA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI

Si insiste, altresì, per la sospensione dei provvedimenti impugnati e per l'ordine di ripetizione della prova orale (sia la prova pratica, sia la lezione simulata) dinanzi a una Commissione correttamente costituita e con le modalità e i tempi dettati dalla legge.

Viareggio-Roma, 15 ottobre 2024

Avv. Francesco Frati

Avv. Maria Beatrice Pieraccini